

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Prot. n. 62989/psb

Palermo, ES S. 2019

**Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali
del S.S.R.**

e, per conoscenza

All'A.I.O.P.

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina dei requisiti richiesti al personale medico chiamato allo svolgimento del servizio di "guardia medica permanente interna" in seno alle case di cura private (art. 6, co. 4 l.r. n. 39/1988, c allegato 1, paragrafo 5, lett. c).

Come è noto, la l.r. n. 39/1988, al paragrafo 5, lett. c), dell'allegato 1, prescrive, tra i requisiti delle case di cura private, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura, il possesso di una "guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici ad hoc, con i requisiti di assistenti, a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa". Analogamente, il paragrafo 6, lett. h) prevede che "La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve di regola essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici ad hoc, con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti".

La suddetta previsione, nel disporre che i "medici di guardia ad hoc" debbono possedere gli stessi requisiti degli assistenti, e cioè la specializzazione, comporta - anche da quanto appurato in occasione di recenti interlocuzioni con le associazioni di categoria - una grave difficoltà, ove non l'impossibilità, di reperire idonee figure professionali (stante,

peraltro, la conclamata inadeguatezza del numero delle borse di specializzazione annualmente messe a bando rispetto al numero di medici laureati).


Alla stessa stregua, in altre Regioni italiane non è previsto il requisito della specializzazione per i medici di guardia degli ospedali privati, con la conseguenza che i medici in possesso esclusivamente di laurea e di abilitazione possono già espletare (ad eccezione che per le branche di odontoiatria, radiologia e anesthesiologia) le funzioni di sostituto e/o operare in qualità di medico di continuità assistenziale.

D'altra parte, il disposto sia del paragrafo 5, lett. c) che del paragrafo 6, lett. h) è chiaro nell'affermare, a legislazione invariata, che il requisito di assistente, richiesto ai medici *ad hoc*, deve essere riscontrato "di regola".

Tutto ciò premesso e considerato - tenuto conto delle descritte difficoltà di reperimento del personale e della particolare emergenza necessitata dal periodo estivo, peraltro attualmente in corso - si ritiene ragionevole consentire, limitatamente al suddetto periodo estivo e al ricorrere di carenze oggettivamente accertate dalle strutture interessate (a cui, conseguentemente, dover sopperire), che in via transitoria possano essere chiamati a ricoprire la qualifica di medico di guardia delle case di cura private anche i professionisti in possesso esclusivamente del titolo della laurea in medicina e chirurgia e della collegata abilitazione.


Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



L'ASSESSORE

(Avv. Ruggero Razzano)

